

# **REGOLAMENTO DEL CONSORZIO DI RICERCA SULLA FILIERA LATTIERO- CASEARIA DI RAGUSA**

*( Ai sensi dell' art. 7 ultimo comma Statuto Consortile)*

*APPROVATO CON DELIBERA N.12/99 e succ.modifiche ed integrazioni*

## **NORME GENERALI**

### **Art.1**

1. Il presente “Regolamento” disciplina le modalità di funzionamento degli organi del Consorzio e le loro attribuzioni.
2. I soci del Consorzio sono esclusi per il mancato rispetto degli obblighi Statutari. In particolare il versamento del fondo di dotazione deve avvenire nel termine di tre anni dalla costituzione per i soci fondatori, e nel termine di un anno dalla data di ammissione per i nuovi soci. L'esclusione è deliberata dal Comitato dei Consorziati entro 60gg. dalla scadenza dei termini di cui sopra , con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
3. I Soci del Consorzio sono tenuti a versare una quota di funzionamento annuale, il cui importo verrà deliberato annualmente dal Comitato dei Consorziati (secondo le esigenze della effettiva necessità di bilancio), e che dovrà essere versata entro l'anno di competenza.
4. I rappresentanti nominati dai soci per gli organi del Consorzio decadono dall'incarico per:
  - a) la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta la nomina quali:
    - a1) la revoca dell'incarico da parte dell'Ente di appartenenza;
    - a2) le dimissioni dall'Ente al quale strutturalmente si appartiene e dal quale si è stati nominati;
    - a3) la chiusura dell'Ente di appartenenza;
    - a4) l'esclusione di cui al comma 2;
  - b) sono motivi valide per giustificare le assenze dalle sedute:
    - b1) condizioni di salute;
    - b2) gravi ragioni familiari;
    - b3) impedimenti dovuti a motivi di forza maggiore;
  - c) l'assenza a tre sedute consecutive del componente dell'Organo consortile di appartenenza senza giustificato motivo per ogni singola assenza. La comunicazione relativa all'assenza deve essere inoltrata al Presidente per iscritto, almeno tre giorni prima della riunione, con esclusione di fatti eccezionali che devono essere comunicati prima dell'inizio della seduta. Dopo la seconda assenza consecutiva senza giustificato motivo, il componente verrà avvisato per iscritto con racc. A/R della sua posizione.

L'assenza, sia pur giustificata, per almeno il 50% delle sedute annuali, verrà comunicata all'Ente che ha proceduto alla nomina, ai fini di tutela della Sua rappresentanza in seno al Consorzio, per eventuali provvedimenti.

d) le cause previste dall'art.2382 c.c.( cause di ineleggibilità e di decadenza).

La decadenza è dichiarata dal Comitato dei Consorziati a maggioranza qualificata ( 2/3 dei componenti) e verrà comunicata all'interessato e all'Ente che lo ha nominato tramite racc. A/R.

5. Le dimissioni volontarie dei rappresentanti degli Enti consorziati debbono essere comunicate per iscritto, con raccomandata A/R. al Presidente che riferisce all'Ente che lo ha nominato ed al Comitato dei consorziati entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e comunque alla prima seduta utile per l'eventuale accettazione;
6. I rappresentanti dichiarati decaduti, sono sostituibili da chi li ha nominati per il rimanente periodo di durata in carica degli organismi.

#### **Art.2**

1. I verbali delle riunioni degli organi collegiali, con esclusione di quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
2. I verbali degli Organi, come sopra specificati, vengono inclusi all'O.d.G. della riunione successiva. Non è consentito riprendere la discussione sugli argomenti già trattati. Pertanto gli interventi debbono concernere esclusivamente richieste di rettifica per chiarimenti e/o correzioni del pensiero espresso nella riunione cui il verbale si riferisce. Le decisioni del Comitato sono formalizzate in atti deliberativi sottoscritti dal Presidente e dal segretario.
3. Gli atti deliberativi s'intendono, dopo l'adozione, immediatamente esecutivi.
4. Gli atti dai quali derivi o, comunque possa derivare un impegno di spesa a carico del Consorzio, non possono essere adottati senza l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria o in mancanza dal Presidente. Senza tale attestazione l'atto è nullo.

#### **COMITATO DEI CONSORZIATI**

##### **Art.3**

Il Comitato dei Consorziati esercita le funzioni indicate nell'art.8 dello Statuto del Consorzio.

Spetta al Comitato approvare:

- , i progetti, le attività e il programma di ricerca;
- , i bilanci di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
- , il regolamento del personale e l'adozione della pianta organica;

- , i contratti con professionisti esterni di durata superiore a mesi 12;
- , le convenzioni e le collaborazioni con Enti, docenti e ricercatori italiani ed esteri;
- , l'assunzione, la sospensione, la cessazione dal servizio, i bandi di assunzione o pubblico concorso nonché ogni altro provvedimento modificativo della posizione giuridica del personale;
- , gli acquisti, le alienazioni, le locazioni di beni immobili;
- , l'affidamento del servizio di tesoreria;
- , decidere in merito .a quant'altro previsto dallo Statuto e dalle leggi o sottoposto dal Presidente;

## CONVOCAZIONE DEL COMITATO

### **Art.4**

1. Alle sedute del Comitato, su invito del Presidente o di un terzo dei componenti presenti, possono essere invitate ad assistere personalità e/o tecnici e/o professionisti che possono concorrere, con informazioni qualificate, alla formazione della conoscenza più approfondita possibile degli argomenti in discussione;
2. Il Comitato è convocato dal Presidente, con avviso scritto inviato anche via fax almeno cinque giorni prima della data della riunione, su ordine del giorno fissato dal Presidente. Un terzo dei componenti il Comitato dei Consorziati, con lettera ordinaria o via fax da inoltrare al Presidente prima della convocazione, può richiedere l'inserimento di uno o più argomenti all'O.d.G. Nei casi di estrema urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito con telegramma 24 ore prima o con altri mezzi ritenuti adeguati a raggiungere gli interessati;
3. Qualora la richiesta d'inserimento di un argomento all'ordine del giorno non venga accolta, il Presidente deve darne notizia nella prima seduta utile specificando i motivi del mancato accoglimento. Il Comitato esprimerà parere sull'opportunità di inserire l'argomento all'O.g.G. della seduta successiva;
4. Solo in casi eccezionali l'ordine del giorno può contenere la voce "eventuali ed urgenti", gli argomenti da trattare devono, comunque, essere precisati con preavviso di almeno 24 ore prima della seduta con le stesse procedure della convocazione d'urgenza;
5. Tutti gli atti ed i documenti relativi agli ordini del giorno devono essere disponibili presso la Presidenza, nelle ore antimeridiane, almeno due giorni lavorativi prima della seduta, per l'eventuale consultazione da parte dei Componenti il Comitato. Per le convocazioni d'urgenza e per le "eventuali ed urgenti" i documenti devono essere disponibili fin da quando viene notificata la convocazione o l'ordine del giorno puntuale;

6. In apertura di seduta o durante la stessa, il Presidente o un componente il Comitato può proporre l'inversione dell'ordine di trattazione degli argomenti. Tali proposte devono essere approvate dal Comitato.
7. L'avviso di convocazione del Comitato è inviato anche ai componenti del Collegio dei Revisori.
8. Non potranno essere discussi argomenti non iscritti all'O.d.G. a meno che il Comitato dei Consorziati, nella totalità dei suoi componenti, non ne deliberi l'immediata trattazione.
9. Le riunioni del Comitato dei Consorziati sono valide, con esclusione delle deleghe, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei componenti, ed in seconda convocazione, da tenersi trascorsa almeno un'ora dalla prima, con la presenza di almeno metà più uno dei componenti.
10. Le decisioni del Comitato si assumono a votazione palese. Nei casi espressamente previsti dalla legge si ricorre alla votazione a scrutinio segreto.
11. Nessuno può presenziare all'esame di argomenti che riguardano direttamente la sua persona o suoi parenti e affini entro il 4° grado compreso.
12. Le decisioni assunte dal Comitato sono valide quando conseguono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede. Le contrazioni di mutuo e le richieste di anticipazioni di cassa vengono deliberate a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
13. Le deliberazioni del Comitato prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
14. Nessun compenso è dovuto ai componenti il Comitato che nel corso dell'anno non partecipano ad alcuna riunione. I compensi mensili dei consiglieri medesimi sono ridotti del 20% in relazione alla prima assenza mensile alle riunioni dell'Organo collegiale. Per ogni assenza mensile successiva alla prima la riduzione sarà del 5%.
15. In caso di approvazione da parte di terzi di progetti scientifici dai quali derivi un'entrata per l'Ente spetta un incentivo del 2% all'elaboratore- responsabile scientifico del progetto, qualora tale spesa sia approvata dall'Ente finanziatore

## PRESIDENTE

### Art.5

1. Il Presidente esercita le funzioni di cui all'art.9 dello Statuto. Al fine di rendere più agevole il funzionamento del Consorzio il Presidente o in sua assenza o impedimento il vicepresidente, con proprio atto autonomo provvede:

- a) alla liquidazione di tutte le spese deliberate dal Comitato dei Consorziati, oltre a quelle dovute per legge o contratti, quali la fornitura di acqua, luce, telefono, assicurazioni, interessi passivi su anticipazioni di cassa e/o su prestiti contratti;
- b) agli atti di ordinaria gestione del Consorzio;
- c) alla nomina di propri consulenti esterni ed al personale adibito all'ufficio di presidenza;
- d) alla stipula di contratti di prestazioni professionali (occasionalmente) con personale esterno di durata non superiore ai dodici mesi;
- e) ad ogni altra spesa per la fornitura di beni e servizi di importo singolo non superiore a €25.000,00 fermo restando la disponibilità del bilancio e secondo le modalità previste dallo Statuto e dalla legge per la scelta del contraente.

## COMITATO SCIENTIFICO

### Art.6

Al fine del perseguimento delle finalità del Consorzio, il Comitato Scientifico, sulla base delle linee programmatiche deliberate dal Comitato dei Consorziati:

- a) formula gli indirizzi scientifici ed elabora i programmi di ricerca e sperimentazione che annualmente vengono proposti anche in funzione della formulazione del bilancio di previsione;
- b) espleta funzioni di consulenza per il Comitato dei Consorziati in particolare per quanto riguarda questioni inerenti gli aspetti tecnico- scientifici attinenti la ricerca applicata e la sperimentazione.

## COMMISSIONI

### Art.7

1. Per rendere più agevole l'espletamento dei suoi compiti il Comitato dei Consorziati può nominare Commissioni per la predisposizione di regolamenti, per espletamento di gare e per quant'altro necessario al raggiungimento delle finalità del Consorzio.
2. Tali Commissioni saranno formate dal Presidente del Consorzio, da un componente del Comitato dei Consorziati, nominato all'uopo, da un esperto nominato dal Presidente e da due collaboratori del Consorzio ( un ricercatore ed un amministrativo).
3. Per gare ed appalti pubblici il Comitato può nominare un pubblico ufficiale per presiedere tale Commissione e per espletare la gara.
4. Il Comitato dei Consorziati attribuisce di volta in volta funzioni istruttorie o delegate a tali Commissioni

## RAPPORTI CON ORGANISMI ESTERNI

### Art.8

1. Il Consorzio può svolgere , con il proprio personale e le proprie strutture, in collaborazione, per conto o in favore di soggetti pubblici e privati, attività di ricerca, di consulenza e di servizio. A tal fine può stipulare appositi contratti e convenzioni che possono prevedere, tra l'altro l'istituzione di borse di studio.
2. Per lo svolgimento dei programmi definiti al comma precedente, il Consorzio, nei limiti dei finanziamenti previsti, può attivare rapporti di collaborazione mediante contratti di diritto privati, a termine di durata non superiore a quella delle convenzioni stesse.
3. Il Consorzio, per lo svolgimento delle ricerche commesse, può instaurare rapporti di collaborazione, mediante apposite convenzioni con Istituzioni scientifiche nazionali ed estere(Università, Istituti, Centri di ricerca ecc.) Aziende zootecniche, centri di caseificazione e stagionatura, enti, associazioni, organismi professionali, centri servizi e figure professionali di vario ordine, ed altre amministrazioni pubbliche.
4. Il Consorzio può affidare a docenti, ricercatori e specialisti della filiera lattiero – casearia italiani e stranieri, incarichi di ricerca e collaborazione per periodi di tempo, su proposta del Presidente, che riterrà necessario per lo svolgimento della stessa prevedendo un rimborso spese forfettario oppure il rimborso delle spese sulla base di presentazione della documentazione specifica, nonché compensi personali secondo il contributo scientifico che viene richiesto.
5. Il Consorzio può avvalersi di personale collaboratore tramite contratti d'opera individuali anche per la durata dell'intero periodo della ricerca commessa.
6. Il Consorzio può inviare proprio personale e personale collaboratore esterno per l'aggiornamento, la specializzazione e la formazione inerenti le specifiche tematiche della ricerca presso istituzioni scientifiche e tecniche nazionali ed estere, università, istituti di ricerca, centri sperimentali, ecc. Per tale personale il Consorzio applicherà il regolamento missione già adottato.
7. Il Consorzio nell'ambito dell'attività prevista dall'art.2 dello Statuto ( formazione dei tecnici ed operatori) può stipulare Accordi di Cooperazione per attività didattiche e scientifiche con Università nazionali ed estere, Istituti di istruzione, accademie ed altre Istituzioni accademiche di alta qualificazione.
8. Il Consorzio, può partecipare a Società o ad altre forme associative di diritto privato, per lo svolgimento di attività strumentali ai propri fini istituzionali.
9. Spetta al Consorzio il diritto di conseguire ed utilizzare il brevetto per le invenzioni e le innovazioni realizzate a seguito dell'attività di ricerca svolta nell'ambito istituzionale.

All'autore spetta il riconoscimento del diritto morale di inventore ed un equo compenso, commisurato all'accertata importanza economica dell'invenzione.

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art.9

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda allo Statuto ed alle norme, se ed in quanto applicabili, stabilite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e della Regione Siciliana.

Il presente regolamento sarà soggetto ad opportuna revisione per essere conformato alle vigenti leggi in materia di organizzazione della P.A., allorché il Consorzio si sarà organicamente dotato di personale dipendente.